REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 18/9 del 21.4.2015

Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Pesca del corallo per l'anno 2015. Direttive.

L'Amministrazione regionale è competente in ordine all'attività di regolamentazione annuale della pesca del corallo ed all'attività amministrativa di rilascio della relativa autorizzazione ai pescatori professionisti, attività che attengono agli aspetti di gestione, tutela e sfruttamento della risorsa.

Regolamentazione dell'attività di pesca

Nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2015 è disciplinato dalle seguenti disposizioni.

1. (Autorizzazione regionale alla pesca del corallo)

   L'attività di pesca del corallo può essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell'autorizzazione regionale.

2. (Sistema di pesca)

   L'attività di pesca può essere esercitata esclusivamente mediante l'uso della piccozza (art. 1 della L.R. 30 maggio 1989, n. 30).

3. (Durata del periodo di pesca)

   La pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2015. Il periodo di cui sopra può essere prorogato in relazione all'andamento della stagione di pesca.

4. (Quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente)

   Il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo rosso non superiore a 2,5 kg, la cui taglia minima e la relativa tolleranza sono stabilite con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale.

   Il Decreto stabilisce altresì nel dettaglio le relative modalità di misurazione.

5. (Zone in cui la pesca potrà essere esercitata).

   L'esercizio della pesca è consentito a profondità non inferiori ai 50 metri, in conformità a quanto previsto dal quadro di vincoli stabiliti dalla comunità scientifica internazionale in sede di

GFCM (Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo) al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Raccomandazione GFCM/35/2011/2).

L'attività di pesca del corallo rosso può essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna con esclusione delle zone di seguito indicate.

È vietato, al fine di favorire la ricostituzione della risorsa, esercitare la pesca del corallo rosso nelle seguenti zone:

1) zone di mare protette delimitate quali "Area Marina Protetta" (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell'Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius), parchi (Arcipelago della Maddalena e Porto Conte) e quelle di seguito delimitate in tabella:

COSTA	AREE DI MARE INTERDETTE	LATITUDINE	LONGITUDINE	LIMITE VIRTUALE
ORIENTALE	TRA CAPO COMINO E CAPO BELLAVISTA	40° 31' 700 NORD 39° 55' 800 NORD	9° 49' 700 EST 9° 42' 800 EST	90° EST 90° EST
NORD ORIENTALE	TRA CAPO TESTA E CAPO CODA CAVALLO	41° 14' 614 NORD 40° 50' 634 NORD	9° 08' 647 EST 9° 43' 701 EST	270° OVEST 90° EST

2) "zona campione di studio del corallo", in prossimità di Capo Caccia (costa nord-occidentale della Sardegna) compresa tra le seguenti coordinate:

– lat. 40° 35' 30 Nord - lat. 40° 34' 30 Nord

– long. 8° 06' 05 Est - long. 8° 06' 05 Est

– lat. 40° 35' 30 Nord - lat. 40° 34' 30 Nord

– long. 8° 07' 45 Est - long. 8° 07' 45 Est

L'area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, è aperta al prelievo per l'anno 2015 (come stabilito con Decreto n. 15 del 18.5.2005) e assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.

6. (Numero massimo di autorizzazioni)

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale è stabilito il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2015, che non potrà comunque essere superiore a 25.

7. (Porti di sbarco)

Le operazioni di sbarco del prodotto prelevato nel mare territoriale devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante.

Porti di sbarco designati per la pesca del corallo	
1)	Santa Teresa di Gallura
2)	Castesardo
3)	Alghero
4)	Bosa
5)	Oristano
6)	Portoscuso
7)	Calasetta
8)	Villasimius
9)	Arbatax

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca (CTCRP), può essere integrata l'elencazione di cui sopra e sono stabilite altresì le modalità di comunicazione dell'arrivo in porto all'autorità marittima competente.

8. (Disposizioni in merito al R.O.V. - Remotely operated vehicles)

Durante la stagione di prelievo 2015, in prosecuzione di quanto disposto dal 2012, con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale potrà essere consentita la detenzione e l'utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated Vehicles) per la perlustrazione dei banchi di corallo rosso nell'ambito dell'attuazione di progetti di ricerca scientifica cui partecipano Università della Sardegna in presenza di osservatori a bordo appositamente individuati nell'ambito di tali progetti.

Gli operatori interessati sono tenuti ad indicare nella domanda di autorizzazione l'interesse a partecipare alla eventuale sperimentazione e, in tale caso, a presentare la documentazione inerente (scheda tecnica e documentazione fotografica relativa al R.O.V. da utilizzare durante la sperimentazione), come specificata con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della

Riforma Agro-Pastorale.

Modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo

9. (Premessa)

La regolamentazione annuale della pesca del corallo è dettata dall'Amministrazione regionale in attuazione della L.R. n. 59/1979 per garantire la tutela ecologica e faunistica e le modalità gestionali più adeguate, nello specifico, ad assicurare la sostenibilità del prelievo.

Per le finalità di gestione della risorsa, la legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 prevede che la pesca del corallo possa essere esercitata esclusivamente da pescatori professionisti, muniti di autorizzazione regionale.

L'autorizzazione regionale ha durata annuale. L'autorizzazione annuale rilasciata al pescatore professionista è concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979.

L'autorizzazione regionale, qui regolamentata, è rilasciata ai soli fini di cui alla legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979.

Pertanto, si precisa che:

- il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore, non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell'attività, da rilasciarsi a cura delle altre amministrazioni competenti, ivi compresa la licenza di pesca ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare dell'autorizzazione ad operare quale unità di appoggio;
- il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamentari che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell'attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

È quindi fatta salva l'osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, il quale si occupa della sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in ambiente subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche [In particolare, si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2008 è inerente "a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio" (D.Lgs. n. 81/2008, art. 3, comma 1) e reca l'espresso richiamo ai "lavori che espongono ad un rischio di annegamento", ai "lavori subacquei con respiratori" (D.Lgs. n. 81/2008 - allegato XI, voci 5 e, rispettivamente, 7), alle "atmosfere iperbariche" (D.Lgs. n. 81/2008, art. 180, comma 1)].

È fatta salva altresì l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:

- le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.Lgs. n. 271/1999 e il D.Lgs. n. 298/1999, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la pesca professionale del corallo, e tra loro complementari;
- (riguardo agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell'attività subacquee) le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;
- i Regolamenti e le Ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall'Autorità marittima, se e in quanto applicabili.

10. (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

In linea con le precedenti annualità, possono presentare domanda di autorizzazione i pescatori di corallo già precedentemente autorizzati e i pescatori professionali subacquei in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione, che possano dimostrare di essere stati autorizzati ai sensi di legge ed avere svolto effettivamente l'attività di pesca del corallo in almeno un'annualità dal 2004 al 2014, secondo quanto meglio specificato di seguito:

È ammessa la presentazione della domanda da parte di:

a) pescatori di corallo, ovvero i pescatori professionisti che siano già stati autorizzati dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo ai sensi della L.R. n. 59/1979 in più di un'annualità nel periodo dal 2004 al 2014, e richiedenti pertanto il rinnovo. Al fine dell'ammissibilità della domanda e del conteggio delle annualità, il Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale accerta, oltre al precedente rilascio dell'autorizzazione, l'effettivo esercizio della pesca del corallo risultante dalla documentazione disponibile agli atti secondo quanto stabilito nel dettaglio con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale,

oppure

b) pescatori professionali subacquei, ovvero i pescatori professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Amministrazione regionale ai sensi del Decreto Assessoriale n. 2524/DecA/102 del 7.10.2009 e successive modifiche e integrazioni o da un'Autorità nazionale ai sensi del D.M. 20 ottobre 1986 "Disciplina della pesca professionale subacquea" e successive modifiche e integrazioni e della normativa nazionale vigente, i quali:

- siano in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea previsto dal D.M. 20.10.1986, art. 4, punto 2), e dal Decreto Assessoriale n. 2524/DecA/102 del 7.10.2009, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e di seguito indicato:
  - diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei

  ovvero

  - attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti;

  ovvero

  - attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge n. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione;

  ovvero

  - servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore,

  da valutarsi congiuntamente al requisito di idoneità fisica sotto richiesto

e

- possano dimostrare di aver esercitato in almeno un'annualità dal 2004 al 2014 la pesca del corallo in forza di un'autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'altra autorità nazionale o estera, secondo quanto stabilito nel dettaglio con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale.

I richiedenti, di cui alle lettere a) o b) devono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e s.m.i. ed al punto 3) dell'articolo 3 del D.M. 13.1.1979; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo;
- iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 2004.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste all'art. 9 della L.R. n. 59/1979.

11. (Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione)

Qualora il numero delle richieste ammissibili sia superiore al numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili si procede alla formazione della graduatoria secondo i seguenti criteri:

1. anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo;
2. anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

Si precisa che, ai fini del conteggio dell'anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo da parte dei richiedenti di cui alle lettere a) e b) del punto 10, si tiene conto anche dell'eventuale comprovato esercizio dell'attività in forza di un'autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'altra autorità nazionale o estera, secondo quanto stabilito nel dettaglio con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale.

A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo si darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

I richiedenti che non abbiano esercitato l'attività di pesca del corallo nel corso del 2014 pur avendo ottenuto il rilascio dell'autorizzazione in detta annualità, salvo il caso di comprovate cause di forza maggiore (evento di carattere eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che ha reso impossibile l'esercizio dell'attività), seguono in posizione subordinata (e cioè "in coda") nella graduatoria gli altri operatori risultati ammessi nel 2015, sulla base dei rispettivi punteggi.

12. (Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione).

    Con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale sono definiti i termini di scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione.

    La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo lo schema allegato al decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale, deve essere consegnata o fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Pesca e acquacoltura, Via Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui ai punti 10 e 11 delle presenti direttive.

13. (Tassa annua)

    L'ammontare della tassa per la stagione 2015 è di euro 1.500.

    La ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo dovrà essere consegnata o comunque fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Pesca e acquacoltura, entro e non oltre il termine indicato nella nota con la quale è comunicata l'accoglimento della domanda, e con le modalità in essa specificate.

14. (Rilascio dell'autorizzazione)

    Gli uffici regionali competenti provvedono alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 10 delle presenti direttive. Qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 10 delle presenti direttive, la richiesta è inserita nella graduatoria delle domande ammesse.

    Gli uffici regionali competenti provvedono alla redazione della graduatoria delle domande ammesse sulla base dei criteri di selezione e di quanto stabilito al punto 11 delle presenti direttive.

    Il rilascio delle autorizzazioni è disposto secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, previo accertamento dell'effettivo versamento della tassa regionale.

15. (Comunicazioni successive al rilascio dell'autorizzazione)

    Ai fini dei controlli onde prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dei controlli sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità, pesca e commercio, nonché per le attività di rispettiva competenza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente gli atti di autorizzazione adottati all'Autorità Marittima, al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e agli altri Organi di Vigilanza interessati.

Al fine di agevolare le verifiche da parte delle Amministrazioni istituzionalmente competenti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente agli Organi di Vigilanza gli atti di autorizzazione adottati.

Al riguardo, gli atti di autorizzazione sono trasmessi:

- ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, titolari dell'attività di vigilanza sull'applicazione dei disposti di tutela contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 e del relativo registro sanzionatorio, nonché, in concorrenza con gli altri organi competenti sottoindicati, dell'attività di vigilanza sulle attività lavorative condotte a bordo delle navi;
- all'Autorità Marittima e all'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, preposti alla vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza dal lavoro a bordo delle navi e, in coordinamento con i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle ASL, all'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 41, secondo periodo, del D.Lgs. n. 271/1999. La trasmissione all'Autorità Marittima è altresì finalizzata a consentire ogni attività di vigilanza di competenza;
- alle Direzioni territoriale del lavoro competenti (art. 13, comma 2, lett. b).

16. (Avvio dell'attività di pesca del corallo)

Al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria, è disposto che l'avvio dell'attività di pesca del corallo (ovvero lo svolgimento di almeno una battuta di pesca con prelievo di corallo non nullo, da registrare nell'apposito giornale di bordo) deve avvenire entro 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, secondo quanto previsto nello specifico con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale è dettata la disciplina per il caso di mancato avvio nei termini dell'attività di pesca da parte dei pescatori professionali autorizzati.